



Parziale

Sent. N. 504/13
R. G. N. 415/13
Rep. N. _____
Cron. N. 4324/13

NON DEFIN



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Valeria Raudino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 415/2013 R.G. e promossa con atto di citazione iscritto in
data 22.01.2013

da

[Redacted]

con l'avv. C. Calvello,

- attore -

contro

[Redacted]

- convenuto contumace -

[Redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.

[Redacted]

- convenuta -

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni per l'attrice: come da note conclusionali autorizzate

Conclusioni per la convenuta: come da comparsa conclusionale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [Redacted] conveniva
in giudizio [Redacted] S.p.a. e [Redacted] per sentirli condannare al risar-
cimento dei danni derivati dal sinistro stradale del 4.06.2009, località
Torreglia (PD).

Valeria Raudino





Si costituiva la sola convenuta [redacted] eccependo preliminarmente l'improponibilità o inammissibilità dell'azione per frazionamento del credito, per violazione degli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni e per intervenuta prescrizione dell'azione.

Con ordinanza 29.01.2013 rilevata la sussistenza delle sollevate questioni di proponibilità o ammissibilità, questo giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ed all'udienza del 19.03.2013, con il deposito di note conclusive e precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa va in decisione in ordine alla proponibilità o ammissibilità dell'azione:

a) quanto all'eccezione frazionamento del credito,

l'eccezione è infondata e va respinta. Va rilevato, sul punto, come la causa in esame veniva incardinata successivamente all'avvenuta quantificazione del credito relativo ai danni alla persona di [redacted], ovvero in seguito alla stabilizzazione della malattia ed alle eseguite visite medico legali del medesimo (cfr. perizia di parte attrice del 13.01.2010 e visita medico legale dell'assicurazione del 7.02.1013). Nelle more, la causa relativa al danno materiale, già introdotta, veniva transatta con espressa riserva di parte attrice di agire per il risarcimento del danno alla persona (cfr. p. 3 atto di citazione danni materiali, doc. 1 di parte convenuta), delimitando, in tal modo, l'oggetto della domanda alla sola voce "danno materiale". Non si riscontra, pertanto, un comportamento contrario a buona fede, nè abuso nel comportamento processuale di parte attrice, peraltro

sanzionabile, secondo la più recente giurisprudenza, non con l'inammissibilità della domanda, ma con una adeguata valutazione sulla liquidazione delle spese di giudizio (cfr. *Cass. civ. sez. I, Ord. 3.05.2010, n. 10634*).

b) quanto alla violazione degli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni,

anche questa eccezione andrà rigettata essendovi in atti prova della visita medica cui l'attore si sottoponeva su invito della Compagnia convenuta, in data 18.06.2012, data posticipata su espressa richiesta del medico legale (cfr. doc. 3 di parte convenuta).

c) quanto alla intervenuta prescrizione dell'azione,

la stessa veniva interrotta dalla racc. a.r. 24.05.2011 di parte attrice (cfr. doc. 11 di parte attrice). Tale censura andrà, quindi, respinta.

Le spese della presente fase vengono compensate tra le parti procedendo il giudizio tra le medesime per la decisione sul merito.

La causa, non matura per la decisione, va rimessa al ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa

- dichiara ammissibile la causa;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Così deciso in Padova il 21 aprile 2013

Esse te € 0,66
per diritti su n. 1 copie
 autentiche urgenti
 semplici senza urgenza
Padova, 9 MAG. 2013

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Valeria Raudino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 APR. 2013

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Maria Grazia Costantino)